

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO: CESSIONE QUINTO STIPENDIO/PENSIONE
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale €12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2011 €10.269.673
 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email: info@iblbanca.it

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

COSMOFIN ITALIA SRL Mediatore Creditizio iscritto all'albo al n°109738

con sede in ROMA CORSO TRIESTE 143 00198(RM)

Codice Fiscale 09982361009

L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO È IL SOGGETTO TERZO RISPETTO AL FINANZIATORE A CUI IL CLIENTE SI È LIBERAMENTE E DISCREZIONALMENTE RIVOLTO AI FINI DELLA RICHIESTA AL FINANZIATORE DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO. IL RICORSO DA PARTE DEL CLIENTE ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO NON È IN ALCUN MODO OBBLIGATORIO NÈ AI FINI DELLA RICHIESTA NÈ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO.

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIARIO DEL CREDITO È EFFETTUATA DAL SOGGETTO INDICATO IN QUALITÀ DI MEDIATORE CREDITIZIO A CUI COMPETE, A NORMA DI LEGGE, IL COMPITO DI PORRE IN RELAZIONE IL FINANZIATORE CON LA CLIENTELA. PER TALE ATTIVITÀ L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO HA DIRITTO DI PERCEPIRE DIRETTAMENTE DAL CLIENTE UN COMPENSO. DETTO COMPENSO È INDICATO, SULLA BASE DI QUANTO CONCORDATO DIRETTAMENTE TRA IL CLIENTE E L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO, SUL PROSPETTO "CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE" E SARÀ VERSATO A QUEST'ULTIMO DIRETTAMENTE DAL FINANZIATORE TRATTENENDO IN CASO DI CONCESSIONE DEL PRESTITO L'IMPORTO SUL RELATIVO NETTO RICAVO.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO
PRODOTTI
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (RISERVATO AI LAVORATORI DIPENDENTI)

Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato.

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE (RISERVATO AI PENSIONATI)

Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote del trattamento pensionistico mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza del diritto al percepimento della pensione.

Entrambi i prodotti sono regolati dalle seguenti disposizioni di legge: DPR 5/1/1950 n. 180 e successivi regolamenti e successive integrazioni e modificazioni e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313/2006.

PREFINANZIAMENTI

Antecedentemente al perfezionamento di una delle due operazioni di prestito, per soddisfare immediate esigenze economiche, il Cliente ha la facoltà di richiedere una anticipazione che se erogata, a insindacabile giudizio del finanziatore, oltre ai soli interessi previsti nel contratto di prefinanziamento, dovrà essere rimborsata con decurtazione del netto ricavo del prestito stesso.

Il Cliente ha la facoltà di rimborsare il prefinanziamento in qualunque momento, salvo che non si sia perfezionato il prestito, previa restituzione della somma ricevuta unitamente ai soli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati.

In caso di mancato perfezionamento del prestito, ed in ogni caso qualora il finanziatore riscontri a suo insindacabile giudizio elementi ostativi al suo perfezionamento, il prefinanziamento dovrà essere rimborsato immediatamente, a semplice richiesta del finanziatore, in una unica soluzione comprensiva della quota capitale e degli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati.

SOGGETTI DESTINATARI DEI PRODOTTI

I Prodotti sono destinati esclusivamente ai seguenti soggetti:

Cessione del quinto dello Stipendio: Lavoratori Dipendenti del settore statale, pubblico e privato.

Cessione del quinto della Pensione: Pensionati.

CARATTERISTICHE COMUNI AI PRODOTTI

I	Esistenza di un Rapporto di Lavoro Dipendente o di Pensionamento , ovvero diritto al percepimento da parte del richiedente il prestito ad un compenso per una prestazione professionale svolta e/o ad un trattamento pensionistico.
II	Produzione del Certificato di Stipendio/Pensione (o altra attestazione) Il certificato o qualunque altro documento equipollente, deve essere rilasciato dal datore di lavoro che eroga la retribuzione od il compenso per l'attività professionale, ovvero l'ente pensionistico o il fondo previdenziale che eroga la pensione ed ha la funzione di attestare gli elementi necessari all'erogazione del prestito: esistenza del rapporto di dipendenza/diritto a percepire una pensione ovvero il diritto di percepire un compenso, anzianità di servizio maturata; assenza di provvedimenti disciplinari o sospensioni dal lavoro in corso; ammontare della retribuzione/pensione annua lorda e mensile netta necessaria alla quantificazione della quota cedibile; esistenza di altre trattenute in busta paga/pensione per pignoramenti e/o altri finanziamenti.
III	Informativa precontrattuale Sulla base della quota cedibile che rappresenta la rata del prestito, viene formulata una proposta precontrattuale che riproduce le condizioni del prestito in riferimento alle esigenze finanziarie del Cliente e alla durata del prestito.
IV	Stipula del Contratto di Credito tra il Cliente e il finanziatore e Cessione dei diritti su Quote dello Stipendio/Compenso/Pensione Qualora il Cliente accetti la proposta precontrattuale si perviene alla stipula del contratto con il quale: - il finanziatore accorda al Cliente il prestito a titolo di mutuo; - il Cliente cede a quest'ultimo, a norma delle disposizioni del D.P.R. n. 180/50 e succ. regolamento, parte del credito da lui vantato nei confronti del proprio datore di lavoro/ente o dal fondo previdenziale per le retribuzioni/pensioni maturande e conferisce a quest'ultimo specifico mandato irrevocabile affinché trattenga mensilmente sulla busta paga/pensione la rata necessaria al rimborso del prestito e la versi al finanziatore.
V	Costituzione Vincolo su trattamento di fine rapporto e indennità similari (ad esclusione dei pensionati) Sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui il Cliente abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione del Contratto di Credito, un vincolo a favore del finanziatore a garanzia del rimborso dell'importo del prestito concesso in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito.
VI	Assicurazione dell'ammontare del prestito Oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando (ove esistente), all'atto del perfezionamento del contratto vengono stipulate due polizze assicurative di cui una a copertura del rischio vita e un'altra a copertura del rischio impiego. La polizza rischio vita, il cui costo è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione, esenta gli eredi, in caso di decesso del Cliente, dal rimborso della posizione debitoria salvo che lo stesso Cliente non abbia rilasciato in sede di istruttoria e stipula del prestito dichiarazioni false e reticenti sul suo stato di salute. La polizza rischio impiego, non prevista per i Clienti Pensionati, garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il datore

	<p>di lavoro.</p> <p>La polizza rischio impiego prevede alternativamente per la Compagnia Assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il diritto di rivalsa nei confronti del Cliente per gli importi che la stessa Compagnia Assicurativa abbia liquidato al finanziatore per il verificarsi dell'evento oggetto di copertura; in tale caso il costo della polizza è integralmente a carico del finanziatore (ramo assicurativo "credito"); - la rinuncia al diritto di rivalsa; in tal caso il costo della polizza è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"). <p><i>Gli originali delle polizze, in quanto a beneficio del finanziatore, saranno custoditi dal finanziatore fatto salvo il diritto del Cliente di ottenere, previa richiesta scritta, copia delle stesse.</i></p>
VII	<p>Scelta soggetto fornitore delle coperture assicurative</p> <p>a) per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito può essere fornita alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) (art. 32 del D.P.R. 180/50); • da una Compagnia Assicurativa di diritto privato. <p>È data facoltà al Cliente di scegliere, tra le due alternative sopra indicate, il soggetto fornitore delle garanzie assicurative. In fase di proposta precontrattuale il finanziatore proporrà al Cliente una delle due alternative. Questi potrà a sua discrezione accettare la proposta assicurativa offerta dal finanziatore o eventualmente modificarla.</p> <p>b) per i lavoratori dipendenti dal Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. la copertura assicurativa del prestito può essere fornita alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dalle Ferrovie dello Stato (art. 20 del Regio Decreto 850/14 e successivi aggiornamenti); • da una Compagnia Assicurativa di diritto privato. <p>È data facoltà al Cliente di scegliere, tra le due alternative sopra indicate, il soggetto fornitore delle garanzie assicurative. In fase di proposta precontrattuale il finanziatore proporrà al Cliente una delle due alternative. Questi potrà a sua discrezione accettare la proposta assicurativa offerta dal finanziatore o eventualmente modificarla.</p> <p>c) per tutte le altre tipologie di dipendenti diversi da quello di cui al punti a) e b), <i>nonché per i pensionati</i> è data facoltà al Cliente di provvedere direttamente al rilascio, a favore del finanziatore, delle garanzie assicurative a copertura del rischio vita ed impiego (esclusi pensionati). <i>Qualora il Cliente non volesse provvedere direttamente può accettare la proposta assicurativa offerta dal finanziatore.</i></p> <p><i>Nei casi in cui il Cliente provveda direttamente alla scelta della Compagnia Assicurativa resta fermo il gradimento espresso del finanziatore.</i></p> <p><i>Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo proposto dalla compagnia di assicurazione.</i></p> <p>Nel caso in cui la copertura assicurativa venga rilasciata da una Compagnia Assicurativa di diritto privato proposta dal finanziatore, quest'ultimo potrà percepire direttamente dalla suddetta Compagnia Assicurativa un compenso provvigionale quale remunerazione delle attività di collocamento della polizza.</p> <p>L'importo di detto compenso è rilevabile dalla documentazione di trasparenza predisposta da ogni singola Compagnia Assicurativa.</p>
VIII	<p>Costi dell'operazione, Rata e Tasso Si veda il prospetto delle <i>"condizioni economiche applicate"</i> del presente documento.</p>
IX	<p>Estinzione Anticipata e Rinnovo Il Cliente qualora ravvedesse l'opportunità può provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere la somma delle rate a scadere al netto dell'abbuono degli interessi futuri e delle spese non ancora maturate. Nel caso in cui l'estinzione sia finalizzata all'erogazione di un altro prestito sarà liquidata al Cliente la differenza tra il netto erogabile del nuovo prestito ed il debito maturato dal precedente. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del finanziatore di quanto da esso contrattualmente dovuto in relazione all'estinzione anticipata del prestito.</p>
X	<p>Tempo dell'esecuzione dell'operazione Il netto ricavo del prestito sarà erogato dal finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell'attività istruttoria entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso finanziatore abbia ricevuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal cliente e/o da terzi tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del prestito ed all'esecuzione dell'attività istruttorie; • dal soggetto fornitore delle coperture assicurative le relative polizze assicurative come previste ai precedenti punti VI e VII; • da parte del datore di lavoro/ente pensionistico o dal fondo previdenziale da cui il Cliente dipende/percepisce il trattamento pensionistico, ovvero il compenso per l'attività professionale svolta, il nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili.
XI	<p>Portabilità Il presente finanziamento è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazione nella legge 2 aprile 2007, n. 40) che ha introdotto la cosiddetta "Portabilità del mutuo" (articolo 8 del citato decreto legge). La portabilità consiste nella possibilità per il Cliente di stipulare presso un altro finanziatore un nuovo contratto di finanziamento, ad estinzione del finanziamento originario, attraverso il meccanismo della "surrogazione nelle garanzie originarie per volontà del debitore" (articolo 1202 del Codice Civile). Nell'ipotesi di surrogazione il nuovo finanziatore surrogato subentra nelle garanzie del credito surrogato.</p>

RISCHI TIPICI

RISCHIO DI TASSO

Per effetto del tasso fisso il Cliente non potrà beneficiare (in termini di minore onerosità del servizio del debito) di una futura riduzione dei tassi.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Rischio di mancato rimborso di alcune voci di spesa sostenute dal Cliente.

In qualunque ipotesi di estinzione anticipata del prestito anche conseguente a rinnovo, il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto al TAN per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate.

Si veda per maggior chiarimenti la voce **"spese non rimborsabili"** sul prospetto *"condizioni economiche applicate"* del presente documento.

ASSICURAZIONE

Rischio di invalidità della copertura assicurativa relativa al rischio vita in caso di dichiarazioni false e/o reticenti rilasciate dal Cliente in fase di istruttoria del prestito.

La copertura assicurativa del rischio impiego (non prevista per i pensionati), nel caso in cui il relativo premio sia a carico del finanziatore (ramo assicurativo "credito"), non estingue il debito del Cliente che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazione dell'eventuale importo che quest'ultima avrà liquidato al finanziatore in caso di verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia.

DECORRENZA DELLE TRATTENUTE

In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro/Ente Pensionistico in fase di notifica del contratto di prestito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.

COMUNICAZIONI ALLE CENTRALI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

Rischio che il nominativo del Cliente possa essere segnalato secondo le modalità previste presso le **"centrali rischi"** a cui il finanziatore aderisce per legge o per volontà (sistemi di informazione creditizia), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali.

PREFINANZIAMENTO

Fido a revoca concesso per soddisfare le esigenze di liquidità del Cliente fino al completamento dell'istruttoria e quindi all'erogazione del netto ricavo del prestito richiesto. Il mancato perfezionamento dell'operazione di prestito comporterà automaticamente la revoca del fido ed il conseguente ordine immediato ed incondizionato di rimborso delle somme erogate a titolo di prefinanziamento incrementate degli interessi maturati.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
RATA DURATA E DECORRENZA	
RATA	Costante
PERIODICITÀ RATA	Mensile
DURATA	Da 24 a 120 mesi
CAPITALE LORDO MUTUATO	Somma delle rate
DECORRENZA DELL'OPERAZIONE data di decorrenza degli interessi	Il primo giorno del mese successivo alla data di notifica del contratto di prestito al Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente o se diverso del primo giorno del mese stabilito dallo stesso Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente in fase di notifica Conseguentemente la decorrenza del prestito può variare in funzione del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente
INTERESSI	
TASSO ANNUO NOMINALE SCALARE (T.A.N.)	Max 5,00%
TASSO ANNUO EFFETTIVO SCALARE (T.A.E.)	Max 5,12%
VARIABILITÀ DEL TASSO DI INTERESSE	Fisso per tutto il periodo di ammortamento del prestito
REGIME DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	Mensile calcolato con riferimento all'anno civile (365 gg.)
TASSO DI INTERESSE DI MORA	T.A.N. applicato + 5 punti percentuali
TASSO DI INTERESSE NOMINALE SUI PREFINANZIAMENTI	Max 12,00%
INTERESSI A FAVORE DEL CLIENTE interessi riconosciuti a favore del Cliente nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere successiva alla data di decorrenza dell'operazione	Calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione dello stesso e la rispettiva data di decorrenza
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO interessi riconosciuti a favore del finanziatore nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere precedente alla data di decorrenza dell'operazione	Calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione dello stesso e la rispettiva data di decorrenza
COMMISSIONI E SPESE	
A SPESE DI ISTRUTTORIA	Max €350,00
B COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE per oneri e rischi di attivazione del prestito presso il Datore di Lavoro/Ente Pensionistico, ivi compresi i casi di passaggio del Cliente ad altri Datori di Lavoro/Enti Pensionistici	Max 4,00% del Capitale Lordo Mutuato
C COMMISSIONI DI GESTIONE per prestazioni e oneri connessi alla gestione amministrativa e contabile del prestito e all'incasso delle rate per l'intero periodo di ammortamento e per l'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria per tutto il periodo di ammortamento del prestito	Max 25,75% del Capitale Lordo Mutuato Sono in tale voce ricomprese le Spese di Gestione Documentale
D SPESE INCASSO RATA per spese richieste direttamente dal Datore di Lavoro/Ente Pensionistico per la gestione delle trattenute ed il loro pagamento	Tale importo, solitamente commisurato al numero delle rate, è determinato ed imposto dal Datore di Lavoro/Ente Pensionistico
E COSTI COPERTURE ASSICURATIVE la polizza Assicurativa Rischio Vita varia in funzione: del capitale lordo mutuato; della durata del prestito; dell'età del cliente. la polizza Assicurativa Rischio Impiego (non prevista per i pensionati) varia in funzione: del capitale lordo mutuato; della durata del prestito; dell'anzianità di servizio maturata dal cliente.	Max 27,75% del Capitale Lordo Mutuato
F ONERI ERARIALI Imposta sostitutiva art. 17 dpr 601/73	Secondo Tariffa in Vigore
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE per recupero spese postali e di notifica dei contratti presso il Datore di Lavoro/Ente Pensionistico	€25,00
G COSTI DI INTERMEDIAZIONE DOVUTI ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO	Max 15,00% del Capitale Lordo Mutuato
SPESE GESTIONE DOCUMENTALE per conservazione, custodia e messa a disposizione del Cliente della documentazione contrattuale per il periodo di legge	Max €150,00 Tale voce di costo è in ogni caso ricompresa nella C) Commissioni di Gestione
ESTINZIONE ANTICIPATA	
MODALITÀ E TERMINI DI CHIUSURA DELL'OPERAZIONE	Il Cliente ha sempre la facoltà dell'estinzione anticipata Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del finanziatore dell'Importo Dovuto
IMPORTO DOVUTO	Il Cliente dovrà rimborsare oltre all'importo della rate scadute ed impagate l'importo del capitale residuo risultante alla data dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) dell'operazione delle rate non scadute
INDENNIZZO	1,00 % del capitale residuo calcolato secondo quanto previsto alla voce "importo dovuto" al momento dell'estinzione se la vita residua del contratto di credito è superiore a un anno 0,50 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
SPESE NON RIMBORSABILI	<p>In qualunque ipotesi di estinzione anche conseguente a rinnovo, i costi indicati alle lettere A), B), F), G) e le spese di gestione documentale non saranno rimborsati</p> <p>Conseguentemente il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate di cui alla lettera C) al netto delle spese di gestione documentale, D) e E) quest'ultime rimborsate da parte della Compagnia Assicurativa secondo le condizioni previste nelle relative polizze</p>
DIRITTO DI RIPENSAMENTO DIRITTO DI RIPENSAMENTO	<p>Il Cliente può recedere dal contratto di prestito entro 14 giorni</p> <p>Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 del D.Lgs 385/93</p> <p>Il Cliente che recede deve darne comunicazione al finanziatore inviando a questi, prima della scadenza del termine, una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r.</p> <p>Se il contratto di prestito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto stesso</p> <p>In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal finanziatore alla Pubblica Amministrazione</p>
TAEG - TEG - TEGM T.A.E.G. - TASSO ANNO EFFETTIVO GLOBALE Calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia. IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG <ul style="list-style-type: none"> - l'importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito. - gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno. - il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno. - i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento T.A.E.G. su Prefinanziamenti T.E.G. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE CATEGORIA DI APPARTENENZA T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie	<p>Per prestiti il cui Capitale Netto Mutuato è: inferiore o pari a 5.000,00 euro - TAEG Max 19,95% superiore a 5.000,00 euro - TAEG Max 17,90%</p> <p>12,68%</p> <p>Nei limiti della rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e Finanze maggiorata del 50% Prestiti Contro Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione</p> <p>Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo documento è indicato nell'apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicizzata mediante affissione presso i locali aperti al pubblico in cui le operazioni sono offerte e sul sito internet www.iblbanca.it</p>

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

PRINCIPALI NORME COMUNI CHE REGOLANO LE CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE

Mutuo. Il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del finanziatore dell'importo del capitale lordo mutuato di cui al prospetto economico, che si obbliga a restituire mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio/pensione e mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro/ente pensionistico (di seguito Amministrazione) a prelevare dalla propria retribuzione/compensi/pensione tante quote uguali, mensili e consecutive di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi.

Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, per l'intero prestito, trattenuto anticipatamente. In sede di liquidazione del prestito stesso il Cliente verserà, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato delle spese e degli oneri finanziari di cui alle lettere **A), B), C), D), E), F) e G)** del prospetto "condizioni economiche applicate" del presente documento nonché eventuali interessi di preammortamento calcolati sul valore attualizzato al tasso annuo nominale (T.A.N.) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso.

Vincolo sul trattamento di fine rapporto e indennità similari. Il Cliente costituisce sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui il Cliente stesso abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione del contratto, un vincolo a favore del finanziatore a garanzia del rimborso dell'importo del debito residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito.

Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n.297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto) per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.

Mandato di Pagamento. Per il rimborso del prestito, il Cliente conferisce all'Amministrazione da cui dipende mandato irrevocabile affinché la stessa:

- trattenga mensilmente dalla sua retribuzione/compensi/pensione, a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale sua estinzione, l'importo della rata del prestito per versarla al finanziatore;
- trattenga, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione/compensi ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica e/o sul TFR qualora normativamente previsto, l'importo del residuo debito. Qualora l'importo versato dall'Amministrazione risultasse insufficiente il Cliente autorizza che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

Il Cliente ai sensi dell'art.1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.

In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce al finanziatore mandato irrevocabile nell'interesse dello stesso finanziatore, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Estinzione Anticipata In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché l'indennizzo previsto dalla legge. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere **A), B), F), G)** e le spese di gestione documentale non saranno rimborsabili. Gli importi indicati alle lettere **C)** al netto delle spese di gestione documentale, e **D)** saranno invece rimborsati al Cliente per la sola quota non maturata, mentre gli importi indicati alla lettera **E)** dovranno essere rimborsati al Cliente, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Copertura Assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulle cessioni del quinto, relativi regolamenti e circolari e normative in materia contro il rischio vita e contro i rischi diversi di impiego (quest'ultimi rischi non previsti per la cessione del quinto della pensione) del Cliente.

Il Cliente stipula, per la copertura del rischio vita, con costo a suo carico ed a beneficio del finanziatore, la polizza, a premio unico, per l'ammontare nominale complessivo e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza. A tal proposito, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute, tuttavia in caso di decesso dello stesso Cliente la polizza non avrà validità se le suddette dichiarazioni siano state inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 C.C.).

Se il costo della polizza per i rischi diversi di impiego, a scelta del Cliente, è sostenuto da quest'ultimo (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"), salvo i limiti delle condizioni di polizza, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, lo stesso Cliente non sarà soggetto da parte della Compagnia Assicurativa alla rivalsa per le somme pagate da quest'ultima al finanziatore. Diversamente se il suddetto costo è sostenuto dal finanziatore (ramo assicurativo "credito") la Compagnia Assicurazione resterà surrogata al finanziatore in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente.

Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine. In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/compensi/pensione o di ritardo del versamento da parte dell'Amministrazione da cui il Cliente dipende o per la quale presta la propria attività professionale, anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine.

Diritto di recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A.R. che pervenga al finanziatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto stesso.

In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal finanziatore alla Pubblica Amministrazione.

Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie: Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami del finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami Roma Via Campo Marzio, 46 o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO I PREFINANZIAMENTI

Rimborso. Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo del Prefinanziamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, mediante trattenuta in una unica soluzione sul netto ricavato del Prestito in fase di istruttoria al momento in cui questo sarà perfezionato ed erogato. Il Prefinanziamento è concesso al tasso annuo nominale (T.A.N.) (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto).

Mancato Perfezionamento del Prestito contro Cessione di Quote della Retribuzione/Pensione: Qualora il contratto di Prestito contro cessione di quote della retribuzione/pensione in fase di istruttoria non venga perfezionato per i motivi indicati al successivo punto, il Cliente sarà tenuto a rimborsare immediatamente ed in una unica soluzione al finanziatore, l'importo del debito residuo del Prefinanziamento, determinato come somma della quota capitale e della quota interessi, calcolata al T.A.N. dalla data di erogazione del Prefinanziamento sino alla data di mancato perfezionamento del Prestito.

Motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro Cessione di Quote della Retribuzione/Pensione: Costituiranno motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro cessione di quote della retribuzione/pensione in fase di istruttoria:

- a) la falsità delle dichiarazioni, informazioni e/o documenti rilasciati dal Cliente in sede di istruttoria del Prestito stesso;
- b) la mancata accettazione da parte del datore di lavoro/ente pensionistico da cui il Cliente dipende/percepisce la pensione, ad operare la ritenuta sulla propria retribuzione/pensione;
- c) l'impossibilità ad assicurare l'importo lordo del Prestito presso le compagnie di assicurazione convenzionate con il finanziatore, contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente;
- d) il cambiamento, durante la fase di istruttoria e/o dell'iter amministrativo sino alla concessione del Prestito, del datore di lavoro di dipendenza/ente pensionistico;
- e) il sopravvenire a carico del Cliente di provvedimenti disciplinari e/o penali, e qualsiasi atto, accertamento o provvedimento - sanitario, amministrativo, sindacale - che possano causare l'esonero o la sospensione dal servizio oppure la diminuzione anche temporanea della sua retribuzione/pensione quale risultava al momento della richiesta del Prestito;
- f) il mancato immediato avviso al finanziatore, del cambiamento del proprio domicilio;
- g) l'irreperibilità, lo stato di detenzione, il decesso;
- h) ogni altra motivazione attinente alla fase istruttoria del Prestito che determini l'impossibilità ad erogare il prestito stesso, secondo l'insindacabile giudizio del finanziatore.

Oneri e Spese: Tutte le spese che il finanziatore dovesse sostenere per gli atti giudiziari e pratiche stragiudiziali per ottenere l'adempimento del Prefinanziamento saranno a totale carico del Cliente.

LEGENDA

AMMORTAMENTO	Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo della quota capitale ed interessi.
CAPITALE LORDO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.
CAPITALE NETTO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso. È pari alla differenza tra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al T.A.N.
COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro/ente pensionistico, ivi compresi i casi di successivi ed eventuali passaggi dello stesso cliente nel corso del rapporto presso altri datori di lavoro. Tra le componenti di costo figurano, a titolo esemplificativo, i costi industriali sostenuti dalla Banca connessi alle attività di informativa precontrattuale, di stipula dei contratti, della loro notifica e registrazione, nonché di acquisizione delle garanzie. Tra i rischi figurano quelli connessi alle ipotesi di rifiuto del datore di lavoro/ente pensionistico all'accettazione del contratto, anche nei casi di successivi passaggi, e di ritardo nell'inizio delle trattenute rispetto al piano di ammortamento concordato con il Cliente.
COMMISSIONI DI GESTIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi ed oneri sostenuti dalla stessa, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all'incasso delle rate di ammortamento. In queste sono ricomprese le spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del Cliente per il periodo di legge anche successivamente alla estinzione del prestito.
DECORRENZA	È il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito per il Cliente sulle somme oggetto del contratto.
INTERESSI DI MORA	Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo del pagamento delle rate di rimborso del prestito erogato.
INTERMEDIARIO DEL CREDITO	È un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione almeno una delle seguenti 1) attività: presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
MEDIATORE CREDITIZIO	È un intermediario del credito che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. È il soggetto a cui il cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto ai fini della concessione del prestito. Tale attività è effettuata dal mediatore creditizio previo compenso a carico del Cliente.
NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO	È pari all'importo realmente percepito dal Cliente e si ottiene sottraendo dal capitale netto mutuato le spese gravanti sul finanziamento concesso e dovute dal Cliente al momento della sua erogazione (esempio spese: commissioni bancarie, spese istruttoria, imposte e tasse, oneri di copertura assicurativa, ecc.).
INDENNIZZO DI RIMBORSO	È il compenso onnicomprensivo il Cliente è tenuta a risarcire alla banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.
SPESE ISTRUTTORIA	Spese sostenute e/o dovute per l'analisi della cedibilità del prestito.
T.A.E.	È il tasso annuo effettivamente sostenuto dal cliente con riferimento alla quota interessi del piano di ammortamento in conseguenza del pagamento con periodicità mensile anziché annuale delle rate del finanziamento concesso.
TASSO ANNUO EFFETTIVO	
T.A.E.G.	Calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE	È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito che rende uguale, su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il prestito erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Per il calcolo si veda il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente documento.
T.E.G.	È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia, viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione.
TASSO EFFETTIVO GLOBALE	
T.A.N.	È il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso.
TASSO ANNUO NOMINALE	